

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 23/09/2021

CIRCOLARE N. 11/2021

“GREEN PASS” LAVORATORI

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.226 del 21/09/2021 il decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 con cui vengono dettate le disposizioni in vigore, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con riferimento alle misure di contenimento del Covid-19 ed all'obbligo di possesso del “green pass” per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati.

Preliminarmente si precisa che il green pass in questione è ottenibile:

- in caso di vaccinazione;
- nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall'ora del prelievo) e sarà generata automaticamente dal sistema in poche ore dall'esito negativo del tampone;
- infine, nei casi di guarigione da Covid-19.

Dal prossimo 15 ottobre, il possesso del green pass Covid-19 è obbligatorio per l'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati da parte dei lavoratori in forza presso aziende, enti pubblici e soggetti che svolgono attività di formazione e volontariato.

L'obbligo di possesso del “green pass” riguarda: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi con partita IVA, stagisti, volontari che svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo in uffici e/o aziende di qualsiasi dimensione.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il possesso e l'esibizione su richiesta del green pass sono, dunque, requisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.

Il rispetto delle predette prescrizioni normative dovrà essere assicurato dai datori di lavoro sia pubblici che privati.

Il decreto prevede espressamente che entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro debbano aver definito le modalità per lo svolgimento delle verifiche. I datori di lavoro devono, altresì, individuare, con un atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle prescrizioni normative e delle eventuali contestazioni di violazioni.

Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni normative potranno essere stabilite dal datore di lavoro prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non abbiano predisposto le modalità di verifica saranno assoggettabili ad una sanzione da 400 a 1.000 euro.

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell'accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'assenza ingiustificata comporterà, quindi, la mancanza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), in ogni caso, precisa il decreto, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di green pass, rischierà una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di green pass.

Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA